

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE DIFESA AMBIENTE

ART. 1 - OGGETTO

1. La convenzione del consorzio denominato “AZIENDA INTERCOMUNALE DIFESA AMBIENTE” risulta, per effetto della costituzione di Aida Ambiente S.r.l. e successivo conferimento del ramo aziendale del consorzio adibito alla gestione degli impianti per lo smaltimento dei reflui e gestione smaltimento rifiuti liquidi, così modificata:
2. Tra i Comuni di Alpignano, Caselette, La Cassa, Pianezza, Rivoli e Val della Torre è istituito il Consorzio denominato “AZIENDA INTERCOMUNALE DIFESA AMBIENTE” siglabile con interpunzione”A.I.D.A”, con sede in Pianezza, via Collegno n.60.

ART. 2 -FINI

1. A seguito della costituzione della nuova società Aida Ambiente S.r.l. e successivo conferimento del ramo aziendale, residuano in capo al Consorzio le seguenti finalità e funzioni di governo relative alla gestione del patrimonio così come previste dalle leggi nazionali e regionali e dallo statuto.
2. Ai sensi delle leggi vigenti, il Consorzio persegue le finalità di tutela della salute dei cittadini, di difesa dell’ambiente e di salvaguardia del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia, anche quale ente di contitolarità tra i Comuni consorziati della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni necessari all’esercizio dei servizi pubblici.
3. Il Consorzio, inoltre, nell’esercizio delle proprie funzioni di governo effettua la scelta ed esercita i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, adottando le conseguenti deliberazioni.
4. Il Consorzio esercita, in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario sulle strutture fisse funzionali all’esercizio dei servizi pubblici di competenza.
5. Il Consorzio potrà altresì svolgere attività di assistenza e supporto, tra le quali attività di programmazione, progettazione, realizzazione, implementazione, agli enti consorziati per lo svolgimento di attività rientranti nelle loro attribuzioni che gli stessi non intendano svolgere direttamente.

ART. 3 – DURATA

1. Gli enti stipulanti convengono di fissare la durata del consorzio in anni 30 (trenta) a partire dal , fermo restando il vincolo di consorzio obbligatorio previsto dalla legge.
2. In attuazione del vincolo di consorzio obbligatorio previsto dalla legge, ovvero per propria scelta, il Consorzio può essere prorogato per eguale periodo, con deliberazione dell’Assemblea consortile assunta prima della scadenza e secondo le maggioranze indicate per le modificazioni dello Statuto.
3. Il Consorzio si scioglie altresì negli altri casi previsti dalla legge ed il Revisore del conto provvederà alla sua liquidazione secondo quanto previsto dalla legge e dallo Statuto.

ART. 4 – RECESSO O ADESIONE

Con il permanere del vincolo di legge che prevede il consorzio obbligatorio il recesso o l'adesione al Consorzio sono previsti soltanto per quei Comuni che, a seguito di variazione e modifiche al piano regionale vengono destinati ad appartenere ad altro bacino.

Qualora tale vincolo venisse meno prima della scadenza convenzionale dell'accordo associativo è ammesso il recesso di ciascun ente a condizione che lo stesso ne faccia apposita istanza all'Assemblea almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio finanziario. Se sarà accertato il mantenimento dei presupposti che legittimano l'esistenza del consorzio, la proposta di recesso dovrà essere accettata dall'Assemblea. La data di decorrenza del recesso sarà fissata con il provvedimento di approvazione che sarà adottato con le forme e modalità prescritte dall'art.31 del D. Lgs 18 agosto 2000, n.267 e dovrà contenere le opportune modifiche da apportare alla presente.

L'ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso -oltre che per le obbligazioni con effetti permanenti.

ART. 5 -QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Le quote di partecipazione al consorzio, espresse in millesimi, sono le seguenti:

Alpignano	32%
Caselette	8%
La Cassa	4%
Pianezza	35%
Rivoli	16%
Val della Torre	5%

Eventuali utili di gestione, eccedenti le quote riservate, sono ripartiti nei tempi e con le modalità fissati nel regolamento in misura percentuale pari alla quota di partecipazione di ciascun soggetto associato.

ART.6 - CONSULTAZIONE E INFORMAZIONE

Ogni qual volta da parte di almeno un terzo dei componenti dell'assemblea viene avanzata specifica motivata richiesta, su questioni di particolare importanza o gravità attinenti all'attività del consorzio, la stessa assemblea o il consiglio di amministrazione dovrà chiedere parere consultivo a tutti gli enti partecipanti al consorzio.

Il parere deve essere esplicitato entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, lo stesso ove non pervenga entro detto termine, si intende espresso e comunicato.

I comuni aderenti sono impegnati a trasmettere tempestivamente al consorzio le deliberazioni e gli atti che, comunque, possano avere attinenza con la sua attività.

ART- 7 -PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTO DI ACCESSO

Al consorzio si applicano le norme in materia contenute negli artt. 8 e ss. Del D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 267 e la legge 7 agosto 1990 n. 241, concernenti la partecipazione ed il diritto di accesso.

ART. 8 -CESSAZIONE DEL CONSORZIO

Nel caso in cui venga meno il vincolo di legge che prevede il consorzio obbligatorio il recesso dei 4/5 degli enti partecipanti al consorzio, nell'arco di tempo previsto dall'art. 3, della presente convenzione, determinerà la cessazione del consorzio per estinzione del fine. In tal caso il Revisore dei conti provvederà alla liquidazione del Consorzio secondo quanto previsto dalla legge e dallo Statuto.

ART. 9 -ARBITRATO

Le parti convengono che eventuali conflitti che potessero sorgere fra gli enti associati, ovvero, tra gli stessi ed il consorzio, in ordine all'attività concernente i servizi oggetto del consorzio, ovvero in tema d'interpretazione della presente convenzione saranno di competenza del Tribunale di Torino.

ART. 10 – SUCCESSIONE

1. Per effetto della costituzione di una società di capitali e successivo conferimento alla stessa del ramo aziendale del consorzio adibito alla gestione degli impianti di smaltimento, il consorzio esercita la gestione tecnico-amministrativa dei contratti con i gestori, mantenendo o succedendo nei rapporti relativi alle funzioni di bacino esistenti con i terzi (diritti, doveri, potestà, contratti, oneri, ecc.) non trasferiti alla società di gestione degli impianti, nonché nei rapporti con il personale che, ai sensi delle disposizioni vigenti, è inserito o transitato nei ruoli del Consorzio.

2. Resta fermo che le obbligazioni oggetto di mutui già contratti e le entrate della gestione degli impianti tecnologici esistenti, spettano al soggetto proprietario degli stessi. Ove sussistano rapporti di concessione il canone è pagato al proprietario di cui al comma precedente.

4. Il Consorzio può ottenere dagli enti consorziati il godimento di beni utili all'esercizio delle proprie funzioni, stipulando con questi apposita convenzione, che ne determina il corrispettivo.

ART. 11 - GESTIONE NEL PERIODO TRANSITORIO

L'adeguamento del consorzio si considererà perfezionato solo al momento della sottoscrizione della presente convenzione. Gli organi del consorzio in carica, salve eventuali dimissioni o decadenze previste dalla legge, resteranno in carica sino alla nomina dei nuovi componenti, a seguito dell'entrata in vigore dello statuto adeguato e degli atti relativi.

